
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Costituzione tardiva avanti al giudice di pace, domanda riconvenzionale, decadenza

Va confermato che la parte dichiarata contumace alla prima udienza ex art 320 c.p.c., poi costituitasi solo nella successiva udienza volta all'espletamento delle prove orali ammesse, perciò tardivamente, qualora non abbia richiesto, e ottenuto, alcuna rimessione in termini, deve ritenersi definitivamente decaduta dalla possibilità di avanzare domande riconvenzionali.

Tribunale di Roma, sezione tredicesima, sentenza del 13.1.2015, n. 527

...omissis...

Con atto di citazione in appello ritualmente notificato xxxx. xxxx. evocava in giudizio dinanzi a questo Giudice xxxxx spa - rispettivamente in qualità di proprietaria e conducente del veicolo Daewoo con targa *omissis* e compagnia assicurativa - al fine di ottenere la riforma della sentenza del giudice di pace n.

50257/09, depositata in data 16.09.09. Con tale pronuncia il giudice di prime cure aveva riconosciuto infatti la responsabilità concorrente delle parti nella causazione del sinistro avvenuto in Roma in data 23.04.06, condannando quindi i convenuti odierni appellati in solido al pagamento risarcitorio del 80% dei danni sofferti.

Si doleva l'appellante della ingiustizia ed erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui aveva attribuito ad essa il 20 % della colpa, essendo emerso invece all'esito dell'escussione testimoniale come il sinistro fosse accaduto a causa della incauta immissione in via xxxxxxxta della vettura antagonista proveniente da una strada privata senza concedere la dovuta precedenza; e nella parte in cui aveva ultra petitum statuito sul danno biologico benché in qualità di attrice avesse fatto riserva di domandarne il risarcimento in altro giudizio e la domanda riconvenzionale dei convenuti in tal senso fosse stata tardiva essendosi gli stessi costituiti oltre la prima udienza.

Chiedeva dunque in riforma della sentenza impugnata dichiararsi la inammissibilità della domanda riconvenzionale avanzata dai convenuti in 1°, ed accertarsi la esclusiva responsabilità del sinistro in capo all'xxxxxxx. con conseguente condanna in solido degli appellati al pagamento integrale dei danni materiali pari ad E4.713,44 ed integrazione delle spese di lite.

Si costituivano xxxx. e la Allianz spa i quali d'altra parte deducevano come la eccezione di estensione della domanda all'accertamento dei danni da lesione fosse questione rilevabile d'ufficio, essendo fondato il divieto di parcellizzazione del credito sul principio di correttezza e buona fede; nel merito deducevano come il sinistro fosse ascrivibile alla esclusiva o quanto meno concorrente ex art 2054 c 2° c.c. responsabilità della Sxxxxxx non avendo la stessa rispettato l'obbligo di dare la precedenza al veicolo proveniente da destra essendo comunque la strada privata di via Rxxxx aperta al pubblico passaggio e come non spettasse all'appellante alcuna integrazione delle spese di lite avendo il g.p. liquidato le stesse in base al decisum e comunque nel rispetto delle tariffe. Chiedevano pertanto respingersi l'appello ed in via incidentale dichiararsi la Sxxxxxxi. esclusivamente o in via prevalente responsabile del sinistro con condanna alla restituzione in tutto od in parte di quanto incassato in esecuzione della sentenza gravata.

La causa istruita con la produzione documentale veniva infine trattenuta in decisione all'udienza del 09.10.14 con la concessione dei termini di legge.

Preliminarmente è fondata la doglianza dell'appellante circa l'inammissibilità della domanda riconvenzionale avanzata in 1° volta all'estensione del giudizio sulle lesioni fisiche subite dall'attrice. Invero la domanda attorea era volta al risarcimento dei soli danni materiali al mezzo, con riserva di far valere il danno da lesione in separato giudizio (punto 8 citazione); sebbene il frazionamento del giudizio costituisca un abuso dello strumento processuale e come tale sanzionato con la declaratoria di inammissibilità della domanda nell'eventuale distinto giudizio instaurato (Cass. n.28286/11), il convenuto nel procedimento n. 88864/07 avrebbe potuto chiedere una pronuncia estesa anche al danno biologico solo nel rispetto dei termini perentori di legge di costituzione ovvero con la proposizione tempestiva di domanda/eccezione riconvenzionale non oltre la prima udienza di trattazione della causa ex art 320 c.p.c.. Ebbene nel caso di specie è risultato come la xxxxxxxx siano stati dichiarati contumaci alla prima udienza ex art 320 c.p.c. (cfr. verbale 1° 22.10.07) e che si siano costituite solo nella successiva udienza volta all'espletamento delle prove orali

ammesse (7.12.07), perciò tardivamente senza richiedere ed ottenere alcuna rimessione in termini di guisa da doversi ritenere definitivamente decadute dalla possibilità di avanzare domande riconvenzionali (ex multis Cass. n.12454/08; ord.n.18/10).

Per quanto sopra in parte de qua la sentenza impugnata deve essere annullata. Nel merito tuttavia l'appello deve essere respinto, analogamente l'appello incidentale proposto.

All'esito di un riesame delle risultanze istruttorie invero devono condividersi le conclusioni del giudice di pace in termini di ripartizione concorsuale tra le parti della responsabilità del sinistro. Da una parte è infatti emerso - a seguito di deposizione testimoniale del xxxxxxxx (cfr. verbale 1° 04.02.08), attendibile poiché indifferente avendo altresì spiegato di essersi allontanato dal posto prima dell'arrivo dei Vigili - come la xxxxxxx di parte attrice percorresse via xxxxxx ad andatura moderata anche per il restringimento della via a causa delle auto parcheggiate su entrambi i lati allorquando veniva urtata dalla Daewoo la quale usciva dalla via Rossato in maniera repentina e senza segnalazione, e come tale via fosse privata avendo il teste riconosciuto dalle fotografie lo stato dei luoghi e ricordato la presenza di segnalazione in tale senso; dall'altra non può non rilevarsi come la convenuta xxxxxxo. - benché avesse rilasciato dichiarazioni a sé favorevoli ai Vigili (allxxxxx.)- non sia comparsa a rendere l'interrogatorio formale deferitole senza giustificato motivo, circostanza questa che non può non contribuire ad avvalorare la versione attorea.

Deve quindi attribuirsi la colpa del sinistro certamente in maniera prevalente alla Bo. per mancato rispetto della precedenza ex art 145 Cds, ma senz'altro quanto meno nella misura del 20% alla xxxxx

Sebbene infatti ella si sia trovata la strada tagliata dalla xxxxxxo mentre procedeva nella propria carreggiata e dunque dinnanzi un ostacolo inaspettato, perciò solo non era esautorata dal rispetto degli obblighi di cui agli arti. 140, 141 e 145 del codice della strada, che impongono di usare la dovuta attenzione anche in relazione ai pericoli derivanti da eventuali comportamenti illeciti od imprudenti di altri utenti della strada (Cfr Cass. n, 16768/06).

Sul punto la Si. - percorrendo via Cerquetta in prossimità con l'intersezione di Via Rossato - avrebbe dovuto tenere una velocità di percorrenza tale ex art 141 Cds da essere in grado di eseguire una manovra di emergenza (frenata/arresto) al fine di evitare l'ostacolo costituito dal veicolo antagonista.

Infatti la via Cxxxxxxxxxa - secondo la descrizione testimoniale e dalla relazione dei Vigili - è risultata essere rettilinea e a doppio senso di marcia, di guisa da consentire un'adeguata visuale. La restrizione della carreggiata a causa della presenza di auto in sosta nonché l'approssimarsi comunque ad un incrocio avrebbero dovuto inoltre importare una particolare cautela anche per la Micra al fine di evitare lo scontro.

Del resto - come ribadito dalla Suprema Corte - "in applicazione del principio di solidarietà desumibile dagli artt. 2 Cost. e 1175 cod. civ., il conducente del veicolo antagonista deve cooperare ad evitare che il sinistro si verifichi, non potendo trincerarsi dietro la circostanza che egli non versa in una violazione delle norme comportamentali. L'unico caso in cui detto soggetto non è tenuto alla manovra di emergenza si verifica allorché, attese le circostanze del caso concreto, una qualche manovra astrattamente idonea di emergenza risulta impossibile", (Cfr. Cass.n.5671/00).

Ebbene - come sopra evidenziato - una manovra di emergenza da parte della Si. sarebbe stata certamente possibile nel caso di specie (adeguata velocità-spazio maggiore di frenata - tentativo di arresto tempestivo - possibilità di sterzare).

Alla luce di quanto sopra deve respingersi nel merito sia l'appello principale che incidentale, e annullata la sentenza gravata solo nella parte in cui dispone sul risarcimento a titolo di lesioni.

Spese compensate, attesa la sostanziale soccombenza reciproca.

p.q.m.

Definitivamente pronunciando in parziale riforma della sentenza n. n. 50257/09, del giudice di Pace disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:

1) annulla la sentenza nella parte in cui dispone il risarcimento del danno da lesioni, come in motivazione;

2) respinge l'appello proposto da xxxxx. in via principale ed in via incidentale da xxxx Bo.;

3) compensa le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma in data 12.01.15

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA
Editrice
